



Nota informativa sullo stato dell'arte nel settore della distribuzione del gas naturale e sul possibile riconoscimento economico ai Comuni fino alle nuove gare.

Premessa

La tematica relativa alla distribuzione del gas naturale è stata oggetto di alcuni interventi normativi anche nell'ultimo periodo, che però non hanno delineato una situazione chiara ed univoca circa l'affidamento del servizio in questione.

Considerando inoltre che il nuovo quadro di regolazione del settore non è ancora completo, si ritiene opportuno riportare alcune informazioni circa lo stato dell'arte in materia con alcune indicazioni ai Comuni, rispetto al riconoscimento economico che è possibile richiedere al gestore fino all'indizione delle nuove gare.

Scadenze delle concessioni ed Ambiti territoriali

Al fine di comprendere le differenti situazioni venutesi a creare nei diversi territori è opportuno riportare il regime transitorio previsto dal d. lgs. 164/2000 smi.

In relazione alle scadenze delle concessioni in essere si osserva che, rispetto al periodo transitorio fissato dal decreto Letta, devono considerarsi cessate *ex lege*:

- al 31.12.2010, compreso il possibile anno di proroga del Comune per ragioni di pubblico interesse, quelle in cui il concessionario possiede almeno uno dei requisiti di cui al comma 7 del Letta;
- al 31.12.2012 le concessioni affidate con gara ad evidenza pubblica oltre i 12 anni;
- dopo 12 anni dall'entrata in vigore del d. lgs. 164/2000 (quindi al 21/6/2012) o, per interventi successivi, dal decreto di approvazione dei lavori, per gli impianti che hanno avuto accesso ai finanziamenti di cui all'art. 11 della legge 784/1980 (metanizzazione del Mezzogiorno).

Al di fuori di detti limiti temporali si protraggono quindi gestioni da considerarsi "di fatto", previste dalla stessa normativa.

La situazione territoriale però è resa disomogenea ed articolata dal complesso discorso circa l'affidamento del servizio, legato proprio allo scenario derivante dall'introduzione della gara unica per ambiti territoriali, voluto dal Governo, che merita specifiche considerazioni.

A seguito della pubblicazione nella GU n. 74 del 31.3.2011 del DM del 19.1.2011 di *Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale*, contenete l'elenco dei 177 ambiti identificati per macro-area, il Governo ha attivato il disegno inerente la gara unica per ambiti territoriali (ATEM). Tale decreto non contiene però l'identificazione puntuale dei Comuni appartenenti a ciascun ATEM - rimandando tale adempimento ad una successiva comunicazione alla Conferenza Unificata - mentre

aveva previsto, a partire dal 31.3.2011 (entrata in vigore) il blocco delle gare comunali, se non effettuate per ambiti (per le quali mancavano e mancano ancora adesso, gli altri atti amministrativi necessari a tale adempimento).

A seguito delle criticità di tali disposizioni che portavano, di fatto, al blocco *sine die* dell'indizione delle gare comunali, oggetto di alcuni primi interventi contrari della giurisprudenza, il governo è quindi intervenuto nuovamente in materia di affidamento.

Regolazione dell'affidamento del servizio di distribuzione

Il 28 giugno 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 il decreto legislativo 93/2011, di recepimento di alcune direttive comunitarie sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas che, intervenendo di nuovo in materia, ha reso possibile l'aggiudicazione delle gare comunali già bandite nel periodo compreso fra il 31.3.2011 ed il 29.6.2011 (secondo specifiche prescrizioni) ed ha previsto che, a valere dalla stessa data del 29.6.2011, le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione siano effettuate unicamente nei 177 ambiti territoriali.

Alla luce delle succitate previsioni di legge quindi è stato nuovamente disposto il blocco della possibilità di indire le gare comunali singole o in associazione diversa dagli ATEM - sul quale permangono dubbi di legittimità che solo la magistratura amministrativa potrà scogliere - e continuano a non essere individuate scadenze precise entro le quali emanare gli atti mancanti alla definizione del quadro regolatorio, *in primis* il regolamento inerente i criteri per l'indizione della gara unica contenente anche il bando tipo (al momento in attesa dell'acquisizione del necessario parere del Consiglio di Stato).

Riconoscimento economico ai Comuni fino alle nuove gare

In merito infine al combinato disposto che emerge dalle disposizioni vigenti, è estremamente importante segnalare che **resta la possibilità per i Comuni interessati dalle nuove gare per ambiti e fino all'indizione delle stesse, di avvalersi dell'incremento di canone concessorio (o della corresponsione in caso di mancato recepimento) ove minore e fino alla misura del 10% del VRD, previsto dall'art. 46 bis del dl 159/2007, convertito in legge 222/2007.**

Per attivare tale procedura il Comune deve inviare all'attuale gestore la delibera comunale - come previsto anche dall'AEEG per il riconoscimento dello stesso contributo - nella quale sia previsto l'impegno di destinare prioritariamente tali risorse all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.

Avvalendosi di tale possibilità i Comuni, nei moltissimi casi in cui il corrispettivo riconosciuto dal concessionario sia molto basso o addirittura nullo, potranno quindi mitigare in minima parte gli scompensi economici, fino all'indizione della nuova gara.